

Fondo di garanzia Inps e prescrizione del diritto al pagamento degli ultimi 3 mesi di retribuzione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32 del 3 gennaio 2020, ha ribadito che l'obbligazione a carico del Fondo di garanzia dell'Inps per i crediti di lavoro diversi dal Tfr, ha natura previdenziale e si differenzia da quella a carico del datore di lavoro. Il termine di prescrizione annuale entro cui avanzare la domanda al Fondo, pertanto, non subisce interruzioni dal perdurare della procedura fallimentare, iniziando a decorrere da quando viene dichiarato esecutivo lo stato passivo.

.....

La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto ha stabilito che in caso di insolvenza del datore, il diritto del lavoratore ad ottenere dall'Inps il pagamento degli ultimi tre mesi di retribuzione, si prescrive in un anno da quando il credito è diventato esigibile.

Il fatto

La controversia nasce dal ricorso con cui un ex lavoratore di una società fallita richiedeva all'Inps il pagamento dei crediti di lavoro diversi dal Tfr (nello specifico le ultime tre mensilità non percepite) a carico del Fondo di garanzia costituito presso l'istituto.

Il tribunale di prime cure rigettava la domanda accogliendo l'eccezione di prescrizione formulata dall'Inps e quindi il lavoratore si rivolgeva alla corte d'appello.

Anche in secondo grado il ricorrente leggeva però una sentenza a lui sfavorevole: i giudici di appello dichiaravano inammissibile il gravame proposto ex artt. 348 bis e ter c.p.c. evidenziando in particolare come l'obbligazione previdenziale fosse distinta da quella del datore di lavoro e affermando che il termine di prescrizione era di un anno da quando il credito era divenuto esigibile. Nello specifico, invece, il lavoratore aveva atteso la fine della procedura fallimentare che aveva riguardato la società per la quale svolgeva la propria attività.

Il lavoratore proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza, sostenendo l'erroneità della pronuncia, in quanto una circolare Inps (la n. 74/2008) confermava che la prescrizione annuale in questione iniziasse a decorrere dalla chiusura della procedura concorsuale.

La decisione

La Cassazione respingeva il ricorso.

Per il ricorrente l'Inps aveva violato l'espressa previsione del punto 4.5 della circolare n.74 del 15 luglio 2008, secondo la quale l'attivazione del fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro si prescrive in un anno a partire dalla chiusura della procedura concorsuale. E non dunque da quando il credito è esigibile.

In motivazione, la Suprema corte chiariva la questione della validità di una circolare dell'Inps, ai fini di una deroga alle disposizioni di legge, rispetto alle quali non può influire

neppure per quanto riguarda l'interpretazione. E questo anche nel caso di atti di tipo normativo, che hanno comunque solo un valore interno per l'organizzazione dell'ente.

Più in generale, la Corte estendeva i principi relativi al Tfr in relazione al fondo, anche agli altri crediti da lavoro non corrisposti, ritenendo quindi valida la conclusione raggiunta dal Tribunale.

La corresponsione delle somme a carico del fondo speciale (legge 297/1982, articolo 2), proseguiva la Corte, comporta un diritto di credito a una prestazione previdenziale distinta e autonoma rispetto al credito di lavoro ed essendo esclusa l'obbligazione solidale, il diritto non si perfeziona con la fine del rapporto, ma quando si verificano i presupposti di legge, ovvero l'insolvenza del datore e la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito della procedura esecutiva.

Il Fondo di fatto, precisavano gli Ermellini, si sostituisce al datore e per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, da presentare solo dopo che il credito è stato verificato e quantificato in sede di ammissione al passivo fallimentare o di liquidazione coatta amministrativa o, se il datore non è soggetto a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento non andato a buon fine, in tutto o in parte dell'esecuzione forzata.

In altre parole, risulta quindi chiaro che il diritto alla prestazione non dipende più dal rapporto di lavoro ma dal distinto rapporto assicurativo-previdenziale e la sua prescrizione decorre dunque, in base all'articolo 2935 del Codice civile, "dal perfezionarsi della fattispecie attributiva che condiziona la proponibilità della domanda all'Inps".

In definitiva

La Cassazione con la sentenza qui in commento, ha chiarito in primo luogo che le circolari dell'Inps non possono derogare a disposizioni di legge, né influire sull'interpretazione delle stesse, rimanendo meri atti di rilevanza interna all'ente.

Oltre a ciò, i Giudici hanno rimarcato la distinzione tra il credito vantato nei confronti del datore di lavoro e quello, autonomo, ad una prestazione previdenziale a carico del Fondo dell'Inps, laddove il diritto alla prestazione da parte di quest'ultimo nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo e previdenziale, in presenza di due presupposti: il primo è quello dell'insolvenza del datore di lavoro con accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale; il secondo riguarda la formazione di un titolo giudiziale con conseguente esecuzione forzata dall'esito negativo.

Allora, la natura previdenziale dell'obbligazione a carico del Fondo fa sì che non sia applicabile la disciplina delle obbligazioni in solido (e in questo caso con il datore di lavoro) ed è per questo che nei confronti dell'Inps il termine di prescrizione non viene interrotto durante la procedura fallimentare a carico della società.

In definitiva dunque l'anno entro il quale avanzare la domanda da parte del lavoratore al Fondo inizia a decorrere dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo.